

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 19/10/2018

n. 26478

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI	Federico	-	Presidente	-
Dott. PATTI	Adriano Piergiovanni	-	Consigliere	-
Dott. LEONE	Margherita Maria	-	Consigliere	-
Dott. GARRI	Fabrizia	-	Consigliere	-
Dott. VALLE	Cristiano	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15584/2016 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato ISIDORO CHERUBINI, rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO PAOLO FARALLI, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

~~_____~~ S.A.S.;

- intimata -

Nonchè da:

~~_____~~ S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO, N. 25/B, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE FABOZZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

B.F.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2352/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2016 R.G.N. 412/2016;

Udita, all'adunanza camerale non partecipata del 13 aprile 2018, la relazione della causa fatta dal giudice designato dr. Cristiano Valle.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che:

la Corte di appello di Roma, pronunciando ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 58 e segg., con sentenza pubblicata il 21 aprile 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettando la domanda formulata da B.F., con compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio;

avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.F., deducendo: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 3,4 e 35 Cost., D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 41 e 56, del R.D. n. 267 del 1942, art. 72, e dell'art. 2119 c.c., in quanto il licenziamento nei suoi confronti era stato disposto nonostante egli non rientrasse nel novero dei soggetti di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 3, e chiedendo che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56, per contrasto con gli artt. 3,4 e 35 Cost., laddove non consente la prosecuzione del rapporto di lavoro con i dipendenti non appartenenti alle categorie di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 35, comma 3; violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56, alla L. n. 604 del 1966, artt. 2, 4 e 8, alla L. n. 300 del 1970, art. 15,

ed all'art. 2119 c.c., in quanto il licenziamento intimatogli era privo di giustificazione ed assumeva, pertanto, essendo egli l'unico lavoratore ad essere stato licenziato, carattere discriminatorio; violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56, all'art. 2119 c.c., alla L. n. 604 del 1966, artt. 2, 4 e 8, ed alla L. n. 300 del 1970, art. 15, per essere il licenziamento intimatogli privo di giusta causa o di giustificato motivo;

~~Il ricorrente A. s.a.s.~~ s.a.s. si è difesa con controricorso (rubricato "controricorso con ricorso incidentale" ma in realtà contenente la sola richiesta di rigetto dell'impugnazione, con conferma della sentenza gravata);

ritenuto che:

i motivi di ricorso, stante la loro stretta connessione, possono essere congiuntamente esaminati;

con riferimento alla questione relativa alla competenza degli organi della procedura di sequestro di cui al D.Lgs. n. 159 del 2001, cd. codice delle leggi antimafia, a conoscere della controversia relativa al licenziamento si rileva che essa è infondata;

in aderenza a precedente di questa Corte (Cass. n. 14039 del 2017) deve, infatti, ritenersi che non sussiste un difetto di competenza funzionale rispetto alla sezione misure di prevenzione del Tribunale penale di Reggio Calabria - che ha disposto il sequestro dell'azienda alberghiera presso la quale lavorava il B. -, posto che non vi è alcuna norma, nell'ambito del citato D.Lgs. n. 159 del 2011, n. 159, che consenta di ritenere che, oltre all'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa (art. 41) sottoposta, come nella specie, al sequestro previsto dal capo I del titolo II, con nomina di un giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario (art. 35, comma 1), sussista, oltre al parere (nella specie già espresso) del giudice delegato sulla opportunità del recesso da parte dell'amministratore giudiziario dai rapporti di lavoro instaurati, una ulteriore competenza (tanto meno esclusiva) del giudice delegato in ordine alle controversie che possano instaurarsi a seguito del detto recesso;

sul punto, pertanto, la sentenza impugnata si sottrae alle critiche mosse dal ricorrente;

il motivo attinente il carattere discriminatorio del licenziamento è in parte infondato ed in parte inammissibile;

il ricorrente non allega alcun elemento volto a far ritenere sussistente il dedotto carattere discriminatorio del recesso datoriale, limitandosi ad affermare di essere stato l'unico dipendente della ~~la società~~ s.a.s. ad essere stato licenziato;

ciò, tuttavia, è risultato privo di qualsivoglia riscontro probatorio nel corso del giudizio di secondo grado e, invero, la difesa del B. non risulta neppure avere chiesto di provare - seppure a mezzo di presunzioni, ai sensi del art. 2697 c.c. (Cass. n. 14573 del 2000) - la discriminatorietà dell'atto;

la difesa della controricorrente ha, peraltro, affermato, senza in alcun modo essere contestata, che tutti i lavoratori della società, e, quindi, non soltanto il B., erano stati licenziati;

con riferimento alle prospettazioni attinenti il difetto di motivazione del licenziamento intimato ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56, giova richiamare l'orientamento di questa Corte, alla quale il collegio intende dare seguito in questa sede, secondo il quale (Cass. n. 14467 del 2015): "In caso di sequestro dell'azienda operato ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), è legittima la risoluzione del rapporto di lavoro disposta dall'amministratore giudiziario su ordine del giudice delegato ai sensi del D.Lgs. n. 159 cit., art. 35, trattandosi di disposizione di ordine pubblico applicabile a tutti i contratti relativi all'azienda sequestrata (e, dunque, anche a quelli di lavoro), sicchè il licenziamento non ha natura disciplinare e non trovano applicazione le relative garanzie, ferma soltanto la necessità della specificazione dei motivi del recesso, che resta tuttavia soddisfatta dal richiamo alla procedura e al decreto del

Tribunale" (in senso sostanzialmente conforme si vedano e 15041 del 2015 e n. 14039 del 2017, già richiamata con riguardo ai profili di competenza);

ciò è quanto dato riscontrare nel caso all'esame, avendo la stessa difesa del B., alle pagg. 4 e 5 del ricorso per cassazione, evidenziato che nel dicembre del 2013, dopo l'instaurazione del procedimento di sequestro antimafia, riceveva missiva dall'amministrazione giudiziaria con la quale gli era comunicato che il giudice delegato non aveva "autorizzato il subentro in essere alla data del sequestro con la società ~~XXXXXXXXXX~~ s.a.s.";

la censura di costituzionalità dell'art. 56 del d.lgs. n. 159 del 2011 è prospettata in via meramente apodittica, con riferimento a parametri della carta fondamentale soltanto enunciati (artt. 3,4 e 25 Cost.) e senza che sia in alcun modo approfondito il profilo relativo alla violazione del diritto al lavoro, posto che, in ogni caso, come risulta anche dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, il licenziamento riconducibile al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 56, è, comunque, una fattispecie tipica sottoposta a controllo giurisdizionale; i motivi di ricorso e la prospettata questione di legittimità costituzionale, vanno, quindi, disattesi;

il ricorso è, pertanto, rigettato, con regolazione delle spese di lite secondo soccombenza; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve, inoltre, darsi atto - in mancanza di qualsiasi margine di discrezionalità giudiziale - della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, il 13 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2018

Utente: GUGLIELMI AVVOCATI ASSTI PANICI - www.iusexplorer.it - 12.11.2018

